DEFINIZIONI

Immigrato:*chi si è trasferito in un altro paese diverso da quello di origine(...) spostamento derivato da dislivelli di condizioni economiche; chi si è stabilito provvisoriamente o definitivamente per ragioni di lavoro in un territorio.*

Rifugiato : *individuo che, già appartenente per cittadinanza a uno stato, è accolto, in seguito a vicende politiche, nel territorio di un altro stato e diviene oggetto di norme internazionali intese ad assicurarne la protezione.*

Profugo *persona che è costretta ad abbandonare la sua terra, la sua patria , il suo paese,a seguito di eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali ,a cataclismi (...)*

Clandestino*: agg. e s. m. (f. -a): «... immigrato c., che entra in un paese sprovvisto di documenti di viaggio.*
La parola, di origine latina - clam ('nascosto') e dies ('giorno') , letteralmente 'nascosto di giorno'

(Definizioni tratte dal Vocabolario Treccani.it)

(...)Oggi la parola è stata "ontologizzata": usata per lo più come sostantivo,identifica (...) i migranti che tentano di raggiungere le nostre coste o che risiedono nel nostro paese privi di un titolo di soggiorno.
Clandestino è un marchio, un logo, uno stigma, una parola chiave utilizzata in modo sempre più estensivo dalla retorica xenofoba e razzista per costruire muri e frontiere simbolici tra "noi" e "loro" là dove il "noi" identifica i cittadini autoctoni e il "loro" chiunque provenga da un paese terzo - Stati Uniti, Svizzera, Giappone e Australia naturalmente esclusi. Clandestino è un'etichetta che disumanizza le persone: la disumanizzazione è funzionale alla negazione dei diritti, persino del diritto di esistere.

(Tratto da http://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/2014/Naletto_clandestino.html
**Grazia Naletto, presidente di Lunaria e co-portavoce della Campagna "Sbilanciamoci")*

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI *(Nazioni Unite - Parigi 10 dicembre1948)*

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese

COSTITUZIONE ITALIANA – PRINCIPI FONDAMENTALI *(promulgata il 27 dicembre 1947; in vigore dal 1 gennaio 1948)*

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici